TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

# Art. 37

## T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 43, 46, 47 e 48, modif

Soprassoldi e gratificazioni dovuti per ferme e rafferme ai volontari ordinari ed ai soli ufficiali di carriera.

Ai sottocapi e comuni volontari ordinari ed ai sottocapi brevettati provenienti da arruolamento volontario ordinario che non chiedano o non ottengano la rafferma, spetta, al termine della ferma di anni 6, una gratificazione di L. 1000.

La rafferma, da' diritto:

a) ai sottocapi brevettati provenienti da arruolamento volontario ordinario o trasferiti dalla ferma volontaria a premio a quella ordinaria in applicazione del precedente art. 15:

1) ad una gratificazione immediata di L. 500;

2) ad un soprassoldo mensile di L. 25 con decorrenza dalla data di promozione a secondo capo;

3) ad una gratificazione di L. 2000 al termine del vincolo di 6 anni con essa contratto;

b) ai secondi capi volontari vincolati a ferme annuali trasferiti nei ruoli dei sottufficiali di carriera per merito distinto ed eccezionale in applicazione dei successivi articoli 70-bis e 70-ter o in via eccezionale in applicazione del precedente art. 8-bis, ed ai sottocapi vincolati a ferme complementari annuali a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale in applicazione del successivo art. 70-bis:

ad un soprassoldo mensile di L. 25, con decorrenza dalla data del trasferimento nei ruoli dei sottufficiali di carriera per i primi e con decorrenza dalla data di promozione a secondo capo per i secondi. (5)

Ai volontari ordinari ed ai secondi capi di carriera inviati in congedo prima del termine della ferma ordinaria o della rafferma, per riforma senza diritto a pensione, spettano, rispettivamente, tanti sesti delle gratificazioni di L. 1000 e di L. 2000 quanti sono gli anni di ferma o di rafferma compiuti. La frazione di un anno superiore a 6 mesi e' calcolata come anno intiero.

Le quote di gratificazione di fine ferma, di cui al 1° comma del presente articolo, sono cumulabili con le gratificazioni di riforma spettanti ai sottocapi e comuni a norma delle

disposizioni vigenti.

In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

Nessuna quota di gratificazione spetta ai prosciolti dalla rafferma o dalla ferma volontaria ordinaria per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Perdono altresi' il diritto al soprassoldo di rafferma ed alle gratificazioni di fine ferma e di fine rafferma i sottufficiali di carriera ed i volontari, ordinari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della liberta' personale superiori a due mesi, o comunque condannati dai tribunali militari.

Ai sottocapi volontari a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, giusta il disposto dell'art. 70 bis del presente testo unico, il soprassoldo di cui alla lettera b) decorrera' dal primo del mese successivo alla ottenuta promozione, indipendentemente dalla decorrenza della rafferma, la quale sara' quella prevista dall'art. 18.

Verra' loro corrisposta, inoltre, la gratificazione di cui alla lettera a), all'atto della concessione della rafferma stessa.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1936, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 4

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina |
| Estremi | Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931 |

## NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il Regio D.L. 27 ottobre 1937, n. 2117, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 aprile 1938, n. 468 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 dicembre 1936.

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-37-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-43-46-47-e-48-modif/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it